

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 114 del 20/07/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1481

Consorzio di bonifica Stornara e Tara:scioglimento degli organi di amministrazione ex art. 34 L.R. 54/80-nomina del Commissario straordinario incaricato dell'amministrazione del Consorzio ai sensi dell'art. 1 della legge reg. n. 12 del 21/06/11 - nomina del collegio dei revisori dei Conti-Elenco n. 212

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Infrastrutture rurali Bonifica ed Irrigazione, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

Con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 11 del 30/10/2003 veniva predisposto ai sensi dell'art.16, comma 3, della l.r. n.4 del 7 marzo 2003, il nuovo piano di classifica del Consorzio di bonifica Stornara e Tara, successivamente approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 819 del 03/06/2004 e dal Consiglio regionale con deliberazione n. 182 del 27/07/2004

Ed invero l'articolo 16 della legge regionale n. 4 del 7 marzo 2003 prevedeva:

- comma 3 I Consorzi di bonifica che hanno in vigore un piano di contribuenza approvato in data antecedente al 1° gennaio 2000 sono obbligati a riformulare i rispettivi piani rapportando gli oneri agli effettivi benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica. Il piano stabilisce i parametri per la quantificazione dei benefici e determina l'indice di contribuenza di ciascun immobile. La riformulazione del piano di contribuenza deve avvenire di concerto con i Comuni nel cui ambito ricadono le opere, le strutture e i lavori di manutenzione del territorio e di regimazione delle acque.
- comma 4 In considerazione degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002, le iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le predette annualità e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate. I medesimi Consorzi provvederanno, eventualmente, a emettere nuovi ruoli in base ai nuovi piani di contribuenza previsti dal presente articolo

A seguito dell'accoglimento di alcuni ricorsi proposti per l'annullamento di piani di classifica adottati da altri Consorzi di bonifica, con legge regionale n. 8 dell'11 agosto 2005, la Regione Puglia disponeva la sospensione dell'emissione delle cartelle esattoriali (tributo 630) prevedendo in particolare all'articolo 2:

1. La Giunta regionale, per effetto delle sentenze pronunciate dall'Autorità giudiziaria amministrativa, è autorizzata alla nomina di un Commissario ad acta, che potrà avvalersi del supporto tecnico dell'Università, per la riformulazione dei piani di classifica dei Consorzi di bonifica approvati dal Consiglio regionale.

- 2. Il Commissario ad acta, entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, di concerto con i Comuni interessati, predispone le proposte dei piani di classifica e le invia all'Assessore alle risorse agroalimentari per il successivo iter previsto dalla l.r. 54/1980.
- 3. Fino alla data di esecutività dei piani di classifica riformulati, i Consorzi sospendono le procedure relative alla richiesta all'utenza degli oneri di contribuenza di cui al codice tributi 630.

Con l'art. 23 della legge regionale n. 12 del 12/08/2005 è stato quindi previsto di procedere, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 54 del 31/05/1980, alla nomina del Commissario regionale incaricato dell'amministrazione del Consorzio di bonifica Stornara e Tara in considerazione delle condizioni di disagio createsi in conseguenza dello scioglimento degli organi di amministrazione ordinaria del Consorzio medesimo per dimissioni degli organi medesimi.

Con il provvedimento di nomina, effettuata con decreto del Presidente della Regione n. 736 del 5 settembre 2005, il Commissario regionale è stato incaricato di indire le elezioni per il rinnovo degli organi consortile entro sei mesi dalla notifica della nomina stessa e di rimanere in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Con deliberazioni n. 40 adottata dal Consiglio regionale nella seduta del 7 marzo 2006 è stata anche costituita la Consulta, ex art. 34 della legge regionale n. 54 del 31 maggio 1980, che doveva assistere il Commissario regionale nella amministrazione del Consorzio di bonifica Stornara e Tara.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 592 del 09/07/2007 sono stati prorogati fino al 31 marzo 2008 i termini entro i quali il Commissario regionale incaricato dell'amministrazione del Consorzio di bonifica avrebbe dovuto provvedere a convocare l'assemblea del Consorzio medesimo per l'elezioni del nuovo Consiglio di amministrazione disponendo che lo stesso Commissario rimanesse in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili e, comunque, fino e non oltre al 30 giugno 2008.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 496 del 10/06/2008 sono stati ulteriormente prorogati i termini fino all'entrata in vigore delle norme regionali e nazionali di riforma dei Consorzi di bonifica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

Contestualmente, al fine di superare la situazione di disagio dovuta essenzialmente alla mancata operatività del Consorzio con deliberazione n. 694 adottata nella seduta del 23/05/2005 la Giunta regionale nominava il dott. Vito Latorre, Commissario ad acta con il compito di gestire le attività tecnico amministrative contabili necessarie per l'espletamento della gestione irrigua 2005.

Per l'espletamento delle attività affidate al Commissario ad acta, con deliberazione n. 714 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 31/05/2005, fu disposta l'apertura, presso la Tesoreria regionale, di un conto corrente bancario, intestato allo stesso Commissario ad acta, finalizzato, sia per la parte entrate che per la parte uscite, alle specifiche attività innanzi menzionate.

L'incarico del Commissario ad acta è stato prorogato per le attività connesse alla stagione irrigua 2006 con deliberazione della Giunta regionale n. 607 del 15/05/2006 e per le attività connesse alla stagione irrigua 2007 con determinazione del dirigente del Settore Agricoltura n. 508 del 20/07/2007.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 17 adottata nella seduta del 21/01/2008 l'incarico conferito al Commissario ad acta è stato prorogato fino a tutto il 31/12/2008 estendendolo sia alle attività connesse con la gestione degli acquedotti rurali consortili a servizio delle aziende agricole del comprensorio del Consorzio di bonifica Stornara e Tara sia alle attività connesse con la risoluzione e definizione di contenziosi capaci di aggravare ulteriormente la già ridotta capacità operativa del Consorzio.

Con ulteriore deliberazione della Giunta regionale n. 2603 del 23/12/2008 l'incarico conferito al Commissario ad acta è stato prorogato fino a tutto il 31/12/2009 e successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 10/02/2010 fino a tutto il 30/06/2010.

Stante la necessità di procedere nella gestione straordinaria commissariale delle attività consortili innanzi indicate soprattutto per non incorrere nella completa paralisi finanziaria dell'Ente nel pieno della campagna irrigua già avviata, la Giunta regionale con deliberazione n. 1808 del 30 luglio 2010, ha

prorogato il Commissario ad acta fino a tutto il 31 dicembre 2010.

Da ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. 59 del 26/01/2011 l'incarico è stato prorogato fino a tutto il 30/06/2011.

Per far fronte alla mancanza di entrate causata dalla sospensione delle procedure relative alla richiesta degli oneri di contribuenza disposta con la legge regionale n. 8 del 11/08/2005 sono state concesse dalla regione Puglia al Consorzio di bonifica anticipazioni finanziarie pari a complessivi €. 36.381.845,14 disaggregate come segue:

- L.R. n. 19 del 25/08/2003, art. 15 €. 672.827,00
- L.R. n. 1 del 07/01/2004, art. 42 €. 390.233,00
- L.R. n. 22 del 01/12/2004, art. 22 €. 664.831,36
- L.R. n. 3 del 22/02/2005, art. 30 €. 711.240,85
- L.R. n. 8 del 11/08/2005, art. 3 €. 2.552.398,56
- L.R. n. 17 del 02/12/2005, art. 13 €. 2.460.810,85
- LL.RR. n. 8 del 03/04 2006, art. 1, e n. 22 del 19/07/2006, art. 17 €. 4.458.923,89
- L.R. n. 10 del 16/04/2007, art. 6 €. 4.090.576,47
- LL.RR. n. 40 del 31/12/2007,art. 1, e n. 18 del 02/072008, art. 11 €. 5.141.985,33
- L.R. n. 10 del 30 aprile 2010, art. 6 €. 8.167.206,58
- L.R. n. 34 del 31 dicembre 2010, art. 7 €. 5.681.869,17
- L.R. n. 19 del 31 dicembre 2010, art. 21 €. 1.388.939,08

Totale €. 36.381.845,14

Con decreto legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge del 28 febbraio 2008, n. 31, il Governo centrale ha previsto la possibilità per le Regioni di procedere al riordino dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario, nel rispetto dei principi di massima indicati all'art.27 del decreto medesimo.

Lo stesso decreto ha previsto inoltre che il riordino avvenisse secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta dei Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle Infrastrutture.

Con il parere n. 187/CSR del 18 settembre 2008 è stata sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano l'intesa sulla Proposta per l'attuazione dell'art. 27.

La Regione Puglia, in esecuzione dell'art.27 del d.l. n.244/2007, ha approvato la legge regionale n.12 del 21 giugno 2011 dettando una disciplina straordinaria finalizzata ad agevolare l'attuazione del nuovo disegno organizzativo dei Consorzi di bonifica in discussione in Commissione Agricoltura.

La legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011 all'articolo 1 (Decadenza organi consortili) prevede quanto segue:

1. Al fine di agevolare la realizzazione del nuovo disegno organizzativo dei Consorzi di bonifica ai sensi

dell'articolo 2, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato - Legge finanziaria 2008) e dell'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, secondo i criteri di intesa tra Stato e Regioni, raggiunti in sede di Conferenza del 18 settembre 2008, e di consentire, nelle more dell'approvazione della legge di riforma, l'emissione dei ruoli a copertura delle spese di gestione dei Consorzi, il Presidente della Giunta regionale, al fine di individuare nuovi perimetri consortili, ovvero redigere nuovi piani di classifica laddove mancanti o non idonei a consentire la riscossione dei contributi consortili, può, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disporre con decreto e su conforme deliberazione della Giunta regionale lo scioglimento degli organi ordinari o la decadenza dei commissari e delle consulte dei Consorzi di bonifica, nominando contestualmente un commissario straordinario e una terna di revisori (Collegio dei revisori) per ogni Consorzio. Ai compensi dei revisori si applicano le tariffe minime previste per legge.

- 2. Qualora si proceda, per le ragioni indicate al comma 1, allo scioglimento degli organi di più Consorzi, il commissario può essere unico per tutti.
- 3. Il commissario e i revisori sono nominati dal Presidente della Regione su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Risorse agroalimentari, e restano in carica sino all'approvazione delle nuove norme in materia di riordino dei Consorzi di bonifica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.
- 4. Il commissario provvede, entro novanta giorni dalla nomina:
- a) alla predisposizione dei piani di classifica di cui all'articolo 2;
- b) agli adempimenti previsti dall'articolo 6.

La stessa norma all'articolo 7 (Norme abrogate), comma 3, prevede quanto segue: "E' abrogato l'articolo 2 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni regionali urgenti), di proroga dei termini per il rinnovo del consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Ugento Lì Foggi e cessa di avere efficacia il decreto del Presidente della Giunta regionale 10 giugno 2008, n. 496 (Elezioni per il rinnovo degli Organi di amministrazione dei Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia: proroga dei termini), con il quale sono state disposte le proroghe dei commissari dei Consorzi Terre d'Apulia, Stornara e Tara e Arneo."

Tutto ciò premesso:

Accertato che per quanto sopra esposto il Consorzio di bonifica Stornara e Tara si trova nell'impossibilità di emettere i ruoli in assenza di un piano di classifica efficace ed idoneo, in quanto quello approvato con la richiamata deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 11 del 30 ottobre 2003, ratificata con deliberazioni di Giunta regionale n.819 del 3 giugno 2004 e di Consiglio regionale n.183 del 1 luglio 2004, è stato dichiarato inadeguato ed inutilizzabile con l.r. n. 8/2005 e quindi non idoneo a consentire una corretta procedura di riscossione dei contributi consortili corrispondente ai benefici conseguiti dai consorziati, ed è quindi allo stato inoperante

Considerato che, pertanto, è necessario procedere alla predisposizione di un nuovo piano di classifica tenendo conto dei criteri definiti nel parere n. 187/CSR del 18 settembre 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle osservazioni formulate dal giudice amministrativo, nonché delle disposizioni contenute agli artt.2 e 4 della l.r. n.12/2011.

Considerato che la nuova individuazione dei benefici di bonifica compiuta sulla base dei criteri sanciti nel parere n. 187/CSR del 18 settembre 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché delle osservazioni formulate dal giudice

amministrativo, come specificatamente e dettagliatamente indicati all'art. 4 della legge regionale n.12/2011 potrebbe portare ad una diversa delimitazione dei perimetri consortili.

Considerato che vi è l'esigenza di valutare le condizioni di economicità e razionalità della gestione delle funzioni del Consorzio e che ciò potrebbe comportare la necessità di procedere ad una diversa delimitazione dei perimetri consortili.

Considerato che la L.R. 12/2001 ha consentito di riprendere le procedure di riscossione dei ruoli sospesi a seguito di adozione dei nuovi piani di classifica.

Preso atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 7. comma 3, della L.R. n. 12/2011 non è più operante la proroga dell'incarico al Commissario regionale del Consorzio di bonifica Stornara e Tara.

Preso atto che l'inesistenza di un piano di classifica idoneo a consentire la riscossione dei contributi di bonifica e la necessità di riesaminare la perimetrazione dei limiti consortili alla luce dei nuovi criteri per l'individuazione dei benefici di bonifica, integrano le condizioni di cui all'art.1 della l.r. n.12/2011 perché si possa procedere allo scioglimento degli organi ordinari del Consorzio di bonifica.

Considerato che è quindi necessario procedere, ai sensi di quanto disposto dalla già richiamata legge regionale n 12/2011 allo scioglimento degli organi del Consorzio di bonifica di Stornara e Tara dichiarando la decadenza del Commissario regionale e della Consulta e dando corso alla contestuale nomina del Commissario straordinario.

Tutto ciò premesso e considerato si propone di nominare Commissario straordinario il signor Giuseppantonio STANCO nato a Sturno (AV) il 29/10/1932 e residente a Bari in viale Unità d'Italia, 13/A codice fiscale

L'Ufficio infrastrutture, bonifica e irrigazione del Servizio Agricoltura provvederà a richiedere al Commissario straordinario la documentazione per l'idoneità prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 681 del 19/04/1993 e cioè:

- certificato generale del casellario giudiziale;
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso la pretura (periodi antecedenti alla data del 23/10/1989);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione e atti amministrativi (D.P.R. 445/2000).

Nei trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento di nomina il Commissario straordinario designato provvederà alla presentazione della documentazione innanzi indicata.

Nessun onere graverà sul bilancio regionale atteso che il compenso spettante al Commissario straordinario, come determinato dall'art. 8, comma 2, della citata L.R. n. 12 del 21/06/2011, rimane a carico del Consorzio di bonifica.

La gestione commissariale opera con proprio conto corrente intestato al Commissario straordinario nominato finalizzato alle attività connesse con l'incarico allo stesso affidato, aperto presso la tesoreria Regionale.

Il dott. Vito Latorre, Commissario ad acta per effetto dell'incarico conferitogli con la deliberazione di Giunta n. 694 del 23/05/2005 e prorogatogli da ultimo con deliberazione di Giunta n. 59 del 26/01/2011, rimarrà in carica fino all'insediamento del Commissario straordinario designato con il presente provvedimento.

Il dott. Vito Latorre procederà alla estinzione del conto corrente attualmente in essere trasferendone la

residua giacenza sul conto corrente acceso dal nuovo Commissario straordinario unitamente a tutte le attività e passività connesse con l'incarico cessato.

"Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale 28/01 e successive modifiche e integrazioni" La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale di competenza della medesima, ai sensi della L.R. n° 7/1997, art. 4, comma 4, lett. i).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari.

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'alta professionalità, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Agricoltura.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e che qui si intende integralmente richiamato;
- di sciogliere gli organi del Consorzio di bonifica Stornara e Tara dichiarando la decadenza del Commissario regionale e della Consulta;
- di dare atto che l'attuale Collegio dei revisori dei conti rimarrà in carica fino all'insediamento del Collegio subentrante alla cui nomina si provvederà con successivo atto deliberativo;
- di nominare, su designazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 12 del 21/06/2011, il signor Giuseppantonio STANCO nato a Sturno (AV) il 29/10/1932 e residente a Bari in viale Unità d'Italia, 13/A codice fiscale quale Commissario straordinario del Consorzio di bonifica Stornara e Tara con l'incarico di procedere alla individuazione dei nuovi perimetri consortili ed alla redazione dei nuovi piani di classifica;
- di dare atto che per effetto dello scioglimento degli organi consortili, al Commissario straordinario sono trasferite tutte le funzioni e compiti attribuiti ai disciolti organi;
- di incaricare il Commissario straordinario designato di presentare, entro trenta giorni successivi alla data di notifica del presente provvedimento, la documentazione per l'idoneità prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 681 del 19/04/1993 e cioè:
- " certificato generale del casellario giudiziale;
- " certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;
- " certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso la pretura (periodi antecedenti alla data del 23/10/1989);
- " dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione e atti amministrativi (D.P.R. 445/2000).

- di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio regionale atteso che il compenso spettante al Commissario straordinario, come determinato dall'art. 8, comma 2, della citata L.R. n. 12 del 21/06/2011, rimane a carico del Consorzio di bonifica;
- di dare atto che la gestione commissariale opererà con proprio conto corrente intestato al Commissario straordinario nominato, finalizzato alle attività connesse con l'incarico allo stesso affidato, aperto presso la tesoreria Regionale.
- di disporre che il dott. Vito Latorre, Commissario ad acta per effetto dell'incarico conferitogli con la deliberazione di Giunta n. 694 del 23/05/2005 e prorogatogli da ultimo con deliberazione di Giunta n. 59 del 26/01/2011, rimarrà in carica fino all'insediamento del Commissario straordinario designato con il presente provvedimento
- di dare mandato al dott. Vito Latorre di procedere alla estinzione del conto corrente attualmente in essere trasferendone la residua giacenza sul conto corrente acceso dal nuovo Commissario straordinario unitamente a tutte le attività e passività connesse con l'incarico cessato;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola
